



# **MASSIMARIO**

## **DELLE DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE E DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE**

**2006 – 2008**

**a cura del dott. Giuseppe Saieva**

Le 235 massime di decisioni adottate dalla Corte Federale e dalla Commissione Giudicante Nazionale tra il 2006 il 2008 sono ordinate in base ai vari richiami normativi.

Sono elencate progressivamente dapprima quelle relative a norme statutarie, dopo quelle relative a disposizioni del Regolamento di Giustizia, del Regolamento Esecutivo, del regolamento Organico e del Regolamento CIA.

Infine sono elencate alcune massime di decisioni adottate in applicazione dei principi generali del diritto in assenza di specifiche disposizioni regolamentari.

In mancanza di riferimenti normativi noti, la ricerca analitica può esser fatta utilizzando la funzione “Ricerca PDF” (o “Trova” per i documenti Word) inserendo nell’apposito riquadro una parola chiave; analogamente potrà procedersi a ricerca cronologica nel caso in cui si conosca la data o il numero del comunicato ufficiale (basterà inserire nell’apposito riquadro della funzione “Ricerca PDF” o “Trova” per i documenti Word, la data o il numero della decisione ricercata).

# STATUTO

## Art. 41

Nessun termine perentorio è previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare della Procura Federale; infatti l'art. 41 dello Statuto, (*"Principi generali della Giustizia federale"*), dopo aver affermato che la Giustizia sportiva deve essere rapida ed aver indicato il limite di novanta giorni (comma 3), solo al comma 14, con riferimento alla materia di doping, ha ribadito che nei Regolamenti Federali deve essere prevista *"la inderogabilità del termine di giorni novanta per la conclusione dei due gradi del giudizio sportivo"* mentre al successivo comma 15 ha disposto che i principi generali della giustizia federale *"si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale"*; l'art. 98 del Regolamento di Giustizia (*"Indagini, deferimenti e archiviazioni"*) rafforza il convincimento che il legislatore federale, in sede di del Regolamento, ha ritenuto di non confermare il principio generale della inderogabilità del termine di cui sopra, in attuazione del disposto del richiamato art. 41 comma 15 dello Statuto, atteso che non ha ribadito espressamente la perentorietà del termine generale di novanta giorni per l'esercizio delle funzioni istruttorie della Procura né ha previsto l'eventuale ipotesi sanzionatoria di invalidità o nullità delle determinazioni della Procura in ordine all'archiviazione o al deferimento successivi a detto termine. - C.U. n. 366 del 7/12/2007 C.F. n. 23.

## Art. 43

Conformemente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (sez. VI sentenza n. 5025 del 9.7.2004) le decisioni della Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI rappresentano, più che un lodo arbitrale, le pronunce in ultimo grado della Giustizia Sportiva; conseguentemente viola l'art. 43 dello Statuto federale il tesserato che presenti ricorso al giudice amministrativo, senza avere preventivamente adito la Camera di Conciliazione e Arbitrato del C.O.N.I. - C.U. n. 1020 del 31.5.2007 C.F. n. 53; C.U. n. 1037 del 7.6.2007 C.F. n. 55.

## Art. 44

Va confermata la sanzione dell'inibizione inflitta al presidente di una società ai sensi degli artt. 44 dello Statuto, nonché 3, 6, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia per aver adito, in violazione del vigente divieto, l'Autorità Giudiziaria

Ordinaria chiedendo il sequestro conservativo nei confronti di un tesserato, dopo circa sei mesi dalla costituzione innanzi al Collegio Arbitrale. - C.U. n. 363 del 5/12/2007 C.F. n. 21.

#### Art. 58

Le Leghe delle società professionistiche sono associazioni sottoposte al controllo degli organi federali ed il cui statuto è approvato dal Consiglio Federale (artt. 58 e 62 Statuto F.I.P.); la natura dei rapporti tra Federazione e Lega – disciplinati da specifica convenzione - confermano la partecipazione della Lega stessa ad una serie di iniziative ed attività concernenti l'organizzazione del campionato di pallacanestro di serie A tra le quali ha rilevanza la specifica attività relativa al procedimento di tesseramento degli atleti. - C.U. n. 728 del 12.4.2007 C.F. n. 45.

#### Art. 62

Le Leghe delle società professionistiche sono associazioni sottoposte al controllo degli organi federali ed il cui statuto è approvato dal Consiglio Federale (artt. 58 e 62 Statuto F.I.P.); la natura dei rapporti tra Federazione e Lega – disciplinati da specifica convenzione - confermano la partecipazione della Lega stessa ad una serie di iniziative ed attività concernenti l'organizzazione del campionato di pallacanestro di serie A tra le quali ha rilevanza la specifica attività relativa al procedimento di tesseramento degli atleti. - C.U. n. 728 del 12.4.2007 C.F. n. 45.

## **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

#### Art. 3

Alla luce della normativa federale (art. 3 del Regolamento di Giustizia *“Giurisdizione disciplinare sportiva”*, art. 156 R.O. *“Diritti e doveri dei tesserati”* ed art. 157 R.O. *“Cessazione del tesseramento”* ) deve ritenersi che il vincolo di giustizia, il quale sorge con il tesseramento, viene meno con la cessazione del tesseramento alla F.I.P. per dimissioni o decadenza o licenziamento; solo la vigenza del rapporto, costituito da diritti e doveri, che vincola un soggetto all'ordinamento federale,

legittima la giurisdizione domestica di natura disciplinare che ha dimensione privatistica ed origine contrattuale. - C.U. n. 728 del 12.4.2007 C.F. n. 45.

Il venire meno della qualifica di presidente di una società per il periodo di inibizione, non determina la perdita dello "status" di tesserato; si sarebbe, altrimenti in presenza di una previsione normativa, contraria ai più elementari principi di giustizia sportiva, in forza della quale si determinerebbe per il tesserato inibito il vantaggio di sottrarsi per espressa previsione legale alla esecuzione delle sanzioni irrogate (art. 3 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 568 del 21/02/2008 C.G.N. n. 54

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva non consente in alcun modo di sottoporre a procedimento disciplinare coloro che alla data del deferimento abbiano perso la qualità di tesserato. "Il vincolo di giustizia sorge - infatti - con il tesseramento o l'affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro". E solo "i tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi". L'art. 155 del Regolamento Organico consente poi di individuare, nel primo comma, i tesserati in senso stretto attraverso una elencazione analitica e, nel secondo comma, i tesserati cosiddetti "assimilati" o "equiparati" tra i quali vengono ricompresi tutti quei soggetti "che comunque svolgono un'attività in qualsiasi organo od organismo della F.I.P. o Società affiliata o Associazione riconosciuta". - C.U. n. 682 del 29/03/2007 C.G.N. n. 83

#### Art. 4 bis

È inammissibile l'acquisizione della prova video volta all'accertamento di circostanze ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste dall'art. 4 bis del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 609 del 7 marzo 2007 C.G.N. n. 75

#### Art. 12

Sia la squalifica che l'inibizione consistono "*nel divieto di svolgere attività federale o sociale*", come è previsto rispettivamente negli articoli 12 e 13 del Regolamento di Giustizia. L'inibizione è applicabile a tutti i tesserati (art. 13, comma 3, del Regolamento di Giustizia), e la scelta fra i due tipi di sanzione rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice il quale dovrà valutare la gravità della condotta commissiva o omissiva contestata. - C.U. n. 296 del 13/11/2007 C.G.N. n. 17

### Art. 13

La sanzione dell'inibizione prevista dall'art. 13 del Regolamento di Giustizia consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni. Al tesserato inibito è fatto divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento nazionale ed internazionale. L'impossibilità per il tesserato di rappresentare a livello sociale e federale la propria società di appartenenza per il periodo in cui risulta inibito, a seguito di provvedimento disciplinare irrogato dalla Giustizia sportiva, assolve alla fondamentale esigenza di impedire che il tesserato colpito da un provvedimento disciplinare sanzionatorio possa continuare a svolgere attività sociale e federale di qualsiasi genere. - C.U. n. 568 del 21/02/2008 C.G.N. n. 54

Sia la squalifica che l'inibizione consistono *"nel divieto di svolgere attività federale o sociale"*, come è previsto rispettivamente negli articoli 12 e 13 del Regolamento di Giustizia. L'inibizione è applicabile a tutti i tesserati (art. 13, comma 3, del Regolamento di Giustizia), e la scelta fra i due tipi di sanzione rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice il quale dovrà valutare la gravità della condotta commissiva o omissiva contestata. - C.U. n. 296 del 13/11/2007 C.G.N. n. 17

### Art. 14

Ai sensi degli artt. 14 e 30, 2c del Regolamento di Giustizia, va applicata la sanzione della radiazione al tesserato che abbia aggredito con violenza l'arbitro cagionandogli con calci e pugni lesioni personali giudicate guaribili in 30 gg. (contusioni al capo, trauma contusivo distorsivo, contusioni escoriate multiple al torace, alla regione lombare, agli arti superiori, al ginocchio sx giudicate). - C.U. n. 312 del 21/11/2006 C.G.N. n. 21

### Art. 16

La sanzione accessoria della penalizzazione di un punto in classifica ai sensi degli artt. 16 e 42 del Regolamento di Giustizia, può essere disposta soltanto qualora sia dimostrato il comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o dei dirigenti della Società interessata. - C.U. n. 226 del 25/10/2006 C.G.N. n. 7

La sanzione della penalizzazione di cui all'art. 16 del Regolamento di Giustizia può essere applicata allorquando, pur in assenza di dolo, ricorra l'ipotesi della colpa

grave della società; colpa che è ravvisabile nell'inosservanza della diligenza media del buon padre di famiglia o comunque di quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano; decisione relativa a partecipazione ad una gara di atlete, malgrado espressa comunicazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti di non poter "*procedere al perfezionamento del tesseramento delle atlete...*". - C.U. n. 300 del 15.11.2006 C.F. n. 25.

Nei casi di partecipazione a gare in posizione irregolare, la buona fede rileva unicamente ai fini dell'eventuale applicazione aggiuntiva della penalizzazione di un punto in classifica, la quale, ai sensi degli artt. 16 e 42 del Regolamento di Giustizia, può essere comminata unicamente qualora sia rilevabile un comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o della società interessata. - C.U. n. 304 del 16/11/2006 C.G.N. n. 18

Qualora una società non abbia rispettato i termini di invio dei moduli di tesseramento a mezzo raccomandata a.r secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Esecutivo e dalle disposizioni organizzative della Federazione Italiana Pallacanestro ed abbia poi completamente ignorato la determinazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti della F.I.P. con cui si comunicava l'impossibilità per le giocatrici di partecipare alla gara prevista per la domenica successiva, in quanto il loro tesseramento non poteva essere perfezionato per mancanza della documentazione necessaria, le giocatrici che abbiano ugualmente partecipato all'incontro vanno considerate in posizione irregolare e la gara va omologata con il risultato di 0-20 per la società inadempiente, cui va altresì applicata la penalizzazione di un punto in classifica (art. 16 del Regolamento di Giustizia), stante l'evidente volontarietà di non considerare ostativa alla partecipazione delle atlete straniere la determinazione dell'Ufficio tesseramento. - C.U. n. 227 del 25/10/2006 C.G.N. n. 8

#### Art. 19

L'aggravante di cui all'art. 19, 5b del Regolamento di Giustizia (aver cagionato danni a persone) è interamente assorbita dalla violazione di cui all'art. 30, 2b del Regolamento di Giustizia (atti di violenza nei confronti degli arbitri ... qualora ne sia derivato un danno). - C.U. n. 690 del 30/03/2007 C.G.N. n. 85

L'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 19, 4a del Regolamento di Giustizia (reazione ad un fatto ingiusto altrui) consente di ridurre ad una sola gara la squalifica per due gare inflitta ad un giocatore per un fallo di reazione commesso a gioco fermo nei confronti di un avversario (art. 30, 5b del

Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 421 del 22/12/2006 C.G.N. n. 41; C.U. n. 455 del 12/01/2007 C.G.N. n. 50

L'applicazione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 19 del Regolamento di Giustizia (fatto di particolare tenuità) consente di ridurre ad una sola gara la squalifica per due gare inflitta ad un giocatore per un fallo commesso a gioco fermo nei confronti di un avversario (art. 30, 5b del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 425 del 3/01/2007 C.G.N. n. 42

#### Art. 20

La concessione di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alla recidiva, consente di applicare la sanzione contenuta nel minimo edittale (artt. 30, 4c, 19, 22 e 23 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 631 del 16/03/2007 C.G.N. n. 77

#### Art. 22

Ai sensi dell'art. 22, 4° comma del Regolamento di Giustizia la pena base non può essere raddoppiata, ma al più aumentata fino alla metà; conseguentemente, non può ritenersi giustificato l'aumento a due gare, per effetto della recidiva, qualora per la violazione contestata sia prevista la squalifica per una sola gara. - C.U. n. 896 del 7/05/2007 C.G.N. n. 94

Il Regolamento di Giustizia (v. artt. 22 e 23) non prevede la possibilità, in caso di recidiva, che la sanzione dell'ammenda possa essere sostituita con quella della squalifica del campo di gioco, ma consente solo di aumentare la medesima sanzione pecuniaria. - C.U. n. 798 del 24/04/2007 C.G.N. n. 90

In tema di recidiva e di modalità di applicazione della stessa, l'art. 22 del Regolamento di Giustizia al 2° comma prevede che la sanzione può essere aumentata fino ad un terzo se la nuova infrazione è della stessa indole o infraquinquennale; al 4° comma prevede poi che la stessa può essere aumentata fino alla metà in caso di recidiva reiterata e fino a due terzi in caso di recidiva oltre che reiterata anche specifica o infraquinquennale; il 5° comma dello stesso articolo chiarisce poi che in concreto rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se aumentare o meno le sanzioni per la recidiva. - C.U. n. 555 del 21/02/2007 C.G.N. n. 65

#### Art. 26

Va confermata la “squalifica del campo di gioco per una gara qualora, a seguito del lancio di una lattina all’interno del campo di gioco, la partita sia stata temporaneamente interrotta per asciugare il campo; l’art. 26 del Regolamento di Giustizia non stabilisce infatti alcuna durata minima della sospensione ai fini dell’applicazione della sanzione. - C.U. n. 257 del 31/10/2006 C.G.N. n. 10

#### Art. 27

Lo stratonamento della maglietta dell’arbitro da parte di uno spettatore che si sia sporto dalle transenne, qualora si sia esaurito in un leggerissimo contatto che non abbia provocato alcuna conseguenza per l’arbitro, non costituisce aggressione e va sanzionato quale semplice invasione ai sensi dell’art. 27/3a del Regolamento di Giustizia, anche alla luce di quanto previsto dal successivo art. 28/1 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 258 del 31/10/2006 C.G.N. n. 11

Ricorre l’ipotesi della semplice invasione del campo di gioco di cui all’art. 27, 3a del Regolamento di Giustizia nel caso in cui uno spettatore, sporgendosi dalle transenne, abbia tirato la maglietta al direttore di gara; mancando il requisito della violenza di cui all’art. 28, 1 del Regolamento di Giustizia il fatto non può essere qualificato come invasione con aggressione. - C.U. n. 723 dell’11/04/2007 C.G.N. n. 88

Un’invasione di campo palesemente pacifica non perde tale requisito per il solo fatto che un individuo isolato offenda gli arbitri, talchè la società va sanzionata ai sensi dell’art. 27/1 del Regolamento di Giustizia e non ai sensi dell’art. 27/3b del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 701 dell’11/04/2008 C.G.N. n. 72

#### Art 28 bis

Il dolo, necessario per l’applicazione ex art. 28 bis R.G. della penalizzazione di un punto in classifica presuppone che sia dimostrata l’espressa e deliberata volontà dell’agente di causare, con la propria condotta, il “fatto” o l’“incidente” da cui deriva l’interruzione dell’incontro; esclusa tale ipotesi, deve conseguentemente escludersi la sussistenza della condizione necessaria per la penalizzazione in classifica. - C.U. n. 260 del 30/10/2007 C.G.N. n. 14

Qualora una partita venga interrotta a pochi secondi dal termine a causa dell’invasione del campo di gioco da parte di numerosi individui, uno dei quali colpisca ripetutamente con calci uno degli arbitri, ai sensi dell’art. 28 bis del



Regolamento di Giustizia, l'incontro va omologato con il risultato di 0-20 in danno della società responsabile. - C.U. n. 356 del 4/12/2007 C.G.N. n. 28

#### Art. 30

Ai sensi degli artt. 14 e 30, 2c del Regolamento di Giustizia, va applicata la sanzione della radiazione al tesserato che abbia aggredito con violenza l'arbitro cagionandogli con calci e pugni lesioni personali giudicate guaribili in 30 gg. (contusioni al capo, trauma contusivo distorsivo, contusioni escoriate multiple al torace, alla regione lombare, agli arti superiori, al ginocchio sx giudicate). - C.U. n. 312 del 21/11/2006 C.G.N. n. 21

Colpire volontariamente alla testa con una ginocchiata l'avversario che si trovi a terra costituisce atto di violenza non in fase di gioco di tesserati nei confronti di altri tesserati, sanzionato dall'art. 30, comma 3, punto 5 b del Regolamento di Giustizia con la squalifica per almeno due gare. - C.U. n. 228 del 25/10/2006 C.G.N. n. 9

Costituisce comportamento violento a livello di tentativo il lancio della palla verso il basso da parte di un giocatore, in modo da colpire l'arbitro senza alcun danno (art. 30 1/d del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 364 del 04/12/2006 C.G.N. n. 33

Costituisce semplice comportamento minaccioso o intimidatorio sanzionato dall'art. 30/1c del Regolamento di Giustizia la protesta manifestata da un giocatore lanciando la palla verso l'arbitro qualora questi non subisca il benché minimo danno. - C.U. n. 560 del 21/02/2007 C.G.N. n. 63

Il comportamento di un giocatore che all'esito della gara abbia gettato per terra la propria fascia per il disappunto conseguente alla perdita della gara e poi spostato alcune transenne all'interno dei corridoi che portano agli spogliatoi possa essere considerato comportamento tale da fomentare la reazione del pubblico (art. 30, 1e del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 1054 del 13/06/2007 C.G.N. n. 111

Il comportamento offensivo nei confronti degli arbitri va sanzionato ai sensi dell'art. 30, 1b del Regolamento di Giustizia, anche in assenza di "platealità". - C.U. n. 556 del 21/02/2007 C.G.N. n. 59

In assenza di qualsiasi minaccia, le parole meramente offensive rivolte da un giocatore all'arbitro vanno sanzionate ai sensi dell'art. 30,1/b del Regolamento di Giustizia, mentre va esclusa la platealità del comportamento tendente a fomentare i propri sostenitori (art. 30, 1/e del Regolamento di Giustizia), qualora detto

elemento risulti insussistente in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo. - C.U. n. 357 del 30/11/2006 C.G.N. 31

La violazione di cui all'art. 30, 1a del Regolamento di Giustizia (comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro) assorbe la fattispecie di cui all'art. 29, 1a del Regolamento di Giustizia (proteste di tesserati avverso le decisioni arbitrali). - C.U. n. 632 del 16/03/2007 C.G.N. n. 78

Non può ritenersi "violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione" il comportamento di un giocatore che, tirando per un braccio l'arbitro per richiamarne l'attenzione, pronunci vari insulti e offese nei suoi confronti (art. 30, 1d del Regolamento di Giustizia). - C.U. Nn. 405 del 20/12/2007 C.G.N. n. 32

Va esclusa la sussistenza dell'atto di violenza di cui all'art. 30, 2° comma, lett. b e lett. c del Regolamento di Giustizia e delle circostanze aggravanti di cui all'art. 19, 5 lett. b), h) ed i), potendosi semmai configurare l'ipotesi di cui all'art. 30, 2° comma, lett. a, del Regolamento di Giustizia qualora il comportamento violento non risulta avere determinato alcun danno, neppure lieve, né impedito la regolare prosecuzione della gara, né determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico e/o aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa. - C.U. n. 285 dell'8/11/2007 C.G.N. n. 15

Va revocata la squalifica inflitta ad un giocatore per atti di violenza nei confronti dell'arbitro sulla base della dichiarazione del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, addetto al servizio di ordine e sicurezza pubblica, il quale ha attestato di aver visto dalla propria posizione di servizio che il giocatore non aveva spintonato l'arbitro (art. 30 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 501 del 29/01/2008 C.G.N. n. 45

Va revocata la squalifica per atti di violenza nei confronti degli arbitri (art. 30/2a del Regolamento di Giustizia) inflitta ad un giocatore che abbia lanciato la palla verso l'arbitro, qualora sia dimostrata l'involontarietà del fatto. - C.U. n. 553 del 15/02/2008 C.G.N. n. 51

Va sanzionato ai sensi dell'art. 30 comma 4 lett b) del Regolamento di Giustizia il giocatore responsabile di un atto di violenza nei confronti dell'arbitro in relazione al quale sia stata emessa diagnosi di "contusione con escoriazione della regione bicipitale del braccio destro" guaribile in un settimana (ipotesi di danno lieve che non ha impedito all'arbitro di dirigere tre incontri nei tre giorni immediatamente successivi al fatto). - C.U. n. 958 del 19/05/2007 C.G.N. n. 107

Viola gli artt. 30/1b, 30/1c e 19/5a del Regolamento di Giustizia il Consigliere Provinciale F.I.P. che nel corso di un incontro, alzatosi dalla tribuna e presentatosi agli arbitri quale consigliere provinciale, protesti all'indirizzo degli stessi, ridicolizzando il loro operato e fomentando il pubblico nei loro confronti. - C.U. n. 427 del 4/01/2008 C.G.N. n. 35

#### Art. 31

Appare idoneo a fomentare il pubblico il comportamento di un giocatore che dopo avere spinto con entrambe le mani un giocatore avversario, uscendo dal campo si rivolga al pubblico con atteggiamento provocatorio, salutandolo e mandando baci verso le tribune (art. 31, 3 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 424 del 4 gennaio 2008 C.G.N. 33

Costituisce violazione dell'art. 31, 3° comma del Regolamento di Giustizia il comportamento del giocatore che, a fine gara, urlando e agitando i pugni chiusi in maniera offensiva, si rivolga verso il pubblico ospitante con atteggiamento provocatorio e di scherno, tanto da provocarne la reazione e l'ingresso in campo. - C.U. n. 305 del 17/11/2006 C.G.N. n.19

#### Art. 32

Viola l'art. 32 del Regolamento di Giustizia il tesserato che dopo l'espulsione si trattienga in tribuna ad osservare la residua parte dell'incontro, a nulla rilevando i motivi che lo abbiano costretto ad indugiare, quale la necessità di dover attraversare tutto il campo e percorrere un lungo tratto per raggiungere gli spogliatoi collocati nel lato opposto alle panchine. - C.U. n. 358 del 30/11/2006 C.G.N. n. 32; C.U. n. 501 del 29/01/2008 C.G.N. n. 45

#### Art. 34

La presenza di un ex tesserato nell'area antistante gli spogliatoi, zona considerata facente parte del campo di gioco dalle Disposizioni Generali del Regolamento Esecutivo, integra la violazione dell'art. 34, 1 g, del Regolamento di Giustizia (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto). - C.U. n. 296 del 13/11/2007 C.G.N. n. 17

Va sanzionata ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Giustizia la violazione degli artt. 72 e 72 bis del Regolamento Esecutivo che prescrive l'obbligo della presenza

del medico di servizio (da far riconoscere almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara) e dell'ambulanza durante tutto lo svolgimento della partita. - C.U. n. 445 dell'11/01/2007 C.G.N. n. 43; C.U. n. 541 del 16/02/2007 C.G.N. n. 56; C.U. n. 286 del 09/11/2007 C.G.N. n. 16

#### Art. 36

L'art. 36 3° comma del Regolamento di Giustizia prevede l'omologazione della gara con il risultato di 0-20 qualora manchino o siano inidonee le attrezzature di riserva, con ciò ponendo a carico della società ospitante l'onere di assicurare la presenza sia di attrezzature di riserva idonee, sia di personale in grado di effettuare le operazioni di sostituzione; conseguentemente la presenza di attrezzature di riserva non impedisce l'applicazione della sanzione anzidetta qualora per difficoltà tecniche non sia possibile procedere alla sostituzione delle attrezzature danneggiate. - C.U. n. 449 del 11/01/2007 C.G.N. n. 47; C.U. n. 551 del 15/02/2008 C.G.N. n. 49

#### Art. 39

Costituisce violazione degli artt. 2 1° comma e 39 del Regolamento di Giustizia, la condotta del tesserato che abbia offeso, minacciato e intimidito gli arbitri dell'incontro, ledendo gravemente la reputazione degli stessi e degli organi federali in generale ed ostacolando altresì il regolare inizio della partita. - C.U. n. 356 del 29/11/2006 C.G.N. n. 30

Costituisce violazione degli artt. 2 1° comma e 39 del Regolamento di Giustizia, la condotta del Vice Presidente di un Comitato Regionale che abbia offeso e contestato uno degli arbitri, minacciandolo, poi, negli spogliatoi di generiche successive ritorsioni (*"a giorni avrai notizie, stavolta ti sistemo io"*). - C.U. n. 430 del 4/01/2008 C.G.N. n. 38

Va sanzionato ex art. 39, 1 comma del Regolamento di Giustizia per violazione del *"dovere di comportarsi con lealtà e correttezza"* (art. 2.1 R.G), oltre che del divieto *"di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale"* (art. 2.2 R.G) il consigliere di un Comitato provinciale della FIP che inveisca, insulti e minacci i direttori di gara in modo continuativo e con frasi gravemente ingiuriose e minacciose (sia isolatamente che con il pubblico), fomentando i sostenitori della squadra di casa ad ulteriormente inveire contro i direttori di gara. - C.U. n. 539 del 16/02/2007 C.G.N. n. 54

Costituisce violazione degli artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia, il comportamento dei dirigenti di una società i quali per la convocazione dell'assemblea dei soci abbiano utilizzato le copie fotostatiche delle firme dei soci raccolte in occasione di una precedente assemblea previa modifica dei punti all'ordine del giorno. - C.U. n. 142 del 22/09/2006 C.G.N. n. 3

Costituisce violazione degli artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia il rilascio di una dichiarazione sottoscritta da un atleta straniero che abbia asserito di non aver mai giocato presso Federazioni straniere, pur essendo a conoscenza di essere tesserato in altra Federazione straniera. - C.U. n. 639 del 20/03/2008 C.G.N. n. 62; C.U. n. 640 del 20/03/2008 C.G.N. n. 63

Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza (artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia), la condotta dell'allenatore che, nella qualità di responsabile del corso per Allenatore di Base, abbia ammesso al corso alcuni allievi, benché in difetto della produzione documentale richiesta per l'ammissione. - C.U. n. 1059 del 14/06/2007 C.G.N. n. 115

Costituisce violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia il comportamento del tesserato non iscritto a referto, il quale, rivolgendosi agli arbitri, abbia esordito manifestando la propria qualifica di "rappresentante della federazione", ed abbia poi proseguito censurando l'operato tenuto dagli arbitri nel corso della gara minacciandoli, anche in relazione al "*prossimo raduno di inizio campionato*". - C.U. n. 415 del 22/12/2006 C.G.N. n. 37

I rapporti arbitrali costituiscono documenti federali, la cui falsificazione rientra nella previsione di punibilità di cui all'art. 39 del Regolamento di Giustizia Si tratta invero di atti provenienti da soggetti appartenenti alla Federazione che vengono posti dalla Federazione stessa a fondamento delle proprie decisioni. - C.U. n. 97 del 3/08/2007 C.F. n. 7.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Esecutivo e di quelle del Regolamento Sanitario della F.I.P., costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza (artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 298 del 13/11/2007 C.G.N. n. 19

L'apposizione sul rapporto arbitrale della firma apocrifa del secondo arbitro costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza sanzionata dagli artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 97 del 3/08/2007 C.F. n. 7.

La Commissione Giudicante Nazionale *“è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro organo”*; vanno pertanto deferiti alla commissione anzidetta i dirigenti cui sia contestata la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 366 del 7/12/2007 C.F. n. 23.

La dichiarazione di non aver mai in precedenza giocato in campionati di Federazioni straniere, sottoscritta da un atleta con difficoltà linguistiche nella convinzione di dover confermare la propria condizione di giocatore libero *“free”*, ovvero svincolato da qualsiasi obbligazione contrattuale con società di pallacanestro del proprio paese di provenienza (condizione effettivamente rispondente alla realtà, pur se diversa da quella di non aver mai partecipato a campionati in Federazioni Straniere), consente – in assenza di dolo - di escludere la sussistenza della violazione degli artt. 2, 39 e 43 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 37 del Regolamento Esecutivo. - C.U. n. 646 del 21/03/2007 C.G.N. n. 80

La falsificazione di un documento e la sua produzione in ambito federale può costituire atto di frode sportiva solo ove tale condotta (tentata o consumata) sia diretta al conseguimento di determinati risultati, menzionati dal comma 1 dell’art. 43 del Regolamento di Giustizia; in caso contrario la condotta va inquadrata nell’ambito di applicazione dell’art. 39, 2° comma del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 14 del 10/07/2007 C.G.N. n. 3

Va ritenuto responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 39 2° comma del Regolamento di Giustizia, l’arbitro che abbia redatto un rapporto arbitrale difforme nei contenuti da quello precedentemente compilato e sottoscritto dal secondo arbitro, apponendovi la firma apocriфа di quest’ultimo, e sostituito poi l’originario rapporto con quello contraffatto, sì da aggravare la valenza disciplinare delle segnalazioni e da indurre i competenti organi giudicanti ad irrogare sanzioni più gravi ad alcuni tesserati. - C.U. n. 44 del 18/07/2007 C.G.N. n. 5

Va ritenuto responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza, ai sensi degli artt. 2 e 39 2° comma del Regolamento di Giustizia, il dirigente di una società che consenta ad un soggetto non tesserato FIP, di autoqualificarsi General Manager della società stessa e di agire in tale veste in nome e per conto della medesima intrattenendo formali rapporti epistolari con il Settore Agonistico Federale. - C.U. n. 301 del 13/11/2007 C.G.N. n. 21

Va sanzionato ex art. 39, 1 comma del Regolamento di Giustizia per violazione del *“dovere di comportarsi con lealtà e correttezza”* (art. 2.1 R.G), oltre che del divieto *“di*

*esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale"* (art. 2.2 R.G) il delegato provinciale della FIP che insulti gli arbitri ed istighi altri a compiere sugli stessi atti di violenza. - C.U. n. 608 del 7 marzo 2007 C.G.N. n. 74

#### Art. 42

La sanzione accessoria della penalizzazione di un punto in classifica ai sensi degli artt. 16 e 42 del Regolamento di Giustizia, può essere disposta soltanto qualora sia dimostrato il comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o dei dirigenti della Società interessata. - C.U. n. 226 del 25/10/2006 C.G.N. n. 7

Nei casi di partecipazione a gare in posizione irregolare, la buona fede rileva unicamente ai fini dell'eventuale applicazione aggiuntiva della penalizzazione di un punto in classifica, la quale, ai sensi degli artt. 16 e 42 del Regolamento di Giustizia, può essere comminata unicamente qualora sia rilevabile un comportamento doloso o gravemente colposo da parte del tesserato o della società interessata. - C.U. n. 304 del 16/11/2006 C.G.N. n. 18

#### Art. 43

Ai fini della sussistenza dell'atto di frode sportiva non è necessario che si verifichi l'evento fraudolento perseguito; tutti i casi di frode cui al primo comma dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, presuppongono infatti dei semplici tentativi diretti ad assicurarsi un qualsiasi vantaggio o un qualsiasi utile risultato, tanto che l'ipotesi di frode sportiva consumata, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, integra un'ipotesi di frode sportiva aggravata. - C.U. n. 650 del 21/03/2007 C.G.N. n. 81

Costituisce violazione dell'art. 37 del Regolamento Esecutivo e dell'art. 43, primo comma, lett. d) del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) il rilascio di una dichiarazione sottoscritta da un atleta straniero che, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (tesseramento FIP), abbia asserito di non aver mai giocato presso Federazioni straniere, pur essendo a conoscenza di essere tesserato in altra Federazione straniera. - C.U. n. 905 del 10/05/2007 C.G.N. n. 97; C.U. n. 908 del 10/05/2007 C.G.N. n. 98; C.U. n. 1058 del 14/06/2007 C.G.N. n. 114; C.U. n. 1109 del 26.06.2007 C.G.N. n. 117; C.U. n. 9 del 05.07.2007 C.G.N. n. 1; C.U. n. 43 del 18/07/2007 C.G.N. 4; C.U. n. 55 del 25/07/2007 C.G.N. n. 6; C.U. n. 129 dell'11/09/2007 C.G.N. n. 9; C.U. n. 248 del 25/10/2007 C.G.N. n. 12

Integra l'ipotesi della frode sportiva di cui all'art. 43 1° comma lett. c) del Regolamento di Giustizia, il deposito presso la Lega Basket dell'atto di risoluzione consensuale del contratto sportivo professionistico di un atleta, recante data anteriore a quella dell'effettiva presentazione, al fine di rendere disponibile possibile il tesseramento di altro giocatore professionista, peraltro già tesserato ed utilizzato in campionato, trattandosi di *"atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto"*. - C.U. n. 650 del 21/03/2007 C.G.N. n. 81

L'art. 43 del Regolamento di Giustizia qualifica atto di frode sportiva *"qualsiasi atto diretto a ..."*, talchè si è in presenza di un'ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata; non è necessario che la frode si consumi e che il risultato di una gara venga concretamente alterato, essendo sufficiente che l'agente abbia posto in essere un atto, di qualunque genere, finalizzato al raggiungimento di uno qualunque degli obiettivi illeciti elencati nel citato articolo; nella norma non sono poi richiamati i requisiti dell'idoneità e della univocità degli atti, talchè anche in assenza di tali requisiti la frode può ritenersi perfezionata. - C.U. n. 672 del 27.3.2007 C.F. n. 44.

La dichiarazione di non aver mai in precedenza giocato in campionati di Federazioni straniere, sottoscritta da un atleta con difficoltà linguistiche nella convinzione di dover confermare la propria condizione di giocatore libero *"free"*, ovvero svincolato da qualsiasi obbligazione contrattuale con società di pallacanestro del proprio paese di provenienza (condizione effettivamente rispondente alla realtà, pur se diversa da quella di non aver mai partecipato a campionati in Federazioni Straniere), consente – in assenza di dolo - di escludere la sussistenza della violazione degli artt. 2, 39 e 43 del Regolamento di Giustizia e dell'art. 37 del Regolamento Esecutivo. - C.U. n. 646 del 21/03/2007 C.G.N. n. 80

La mera apposizione di una firma apocrifa su documenti federali non integra di per sé un'ipotesi di frode sportiva. Qualora, infatti, manchi qualsiasi finalità diretta a conseguire uno dei vantaggi di cui all'art. 43 del Regolamento di Giustizia, l'apposizione di firme apocrife su documenti federali o atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni è sanzionata dall'art. 39 2° comma del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 745 del 19.4.2007 C.F. n. 47.

Va sanzionato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia il dirigente che compili il modulo per il nulla osta di trasferimento di un'atleta apponendovi in calce la firma apocrifa della stessa; costituisce infatti frode sportiva *"qualsiasi atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle"*



*qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto"* (ipotesi di frode aggravata ai sensi del 3° comma dell'art. 43 in quanto consumata con il tesseramento dell'atleta ed il suo successivo utilizzo in gare di campionato). - C.U. n. 699 del 3/04/2007 C.G.N. n. 87

Costituisce frode sportiva (fattispecie prevista dall'art. 43 del Regolamento di Giustizia comma 1 alle lett. a) e d) del Regolamento di Giustizia) l'aver iscritto a referto due atleti assenti all'incontro e l'essersi adoperati perché agli stessi venissero attribuiti falli commessi da altri giocatori, così concretizzando un vantaggio competitivo per la propria società; condotta che qualora non denunciata, avrebbe comportato un vantaggio in classifica per la propria squadra la quale, essendosi presentata all'incontro con soli 7 atleti, avrebbe perso la gara con il risultato di 0-20. - C.U. n. 676 del 03/04/2008 C.G.N. n. 68

#### Art. 44

L'art. 44 del Regolamento di Giustizia non prevede alcuna esimente per la responsabilità oggettiva di una società per atti di frode sportiva, tranne che non venga provata l'assoluta estraneità ai fatti dei dirigenti e dei tesserati. - C.U. n. 672 del 27.3.2007 C.F. n. 44.

#### Art. 46

Il referto arbitrale, qualora sia privo di elementi contraddittori ovvero in contrasto con fatti notori, costituisce documento probatorio di fede privilegiata, pur non avendo la stessa valenza dell'atto del pubblico ufficiale, che fa piena prova fino alla querela di falso; è pertanto inammissibile la pretesa di provare circostanze di fatto in contrasto con il contenuto del referto arbitrale a mezzo testimoni non neutrali in quanto appartenenti alla stessa compagine sportiva. - C.U. n. 653 del 22.3.2007 C.F. n. 43.

Le mere dichiarazioni di parte ricorrente non sono idonee - in assenza di elementi di oggettivo riscontro - a mettere in dubbio le risultanze contenute nel referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova circa i fatti accaduti in presenza degli arbitri e dagli stessi ritenuti disciplinarmente rilevanti. - C.U. n. 448 dell'11/01/2007 C.G.N. n. 46

#### Art. 47

Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia il Giudice Sportivo Nazionale è tenuto a emettere sentenza di non luogo a procedere solamente qualora il fatto (inteso come accadimento) non sussiste, l'incolpato non lo ha commesso, non costituisce violazione disciplinare sanzionabile o qualora l'azione non doveva essere iniziata, ma non anche qualora la qualificazione del fatto sia per ipotesi erronea o l'imputazione mal formulata, ben potendo in tal caso dare una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato (ipotesi di contestata violazione dei principi di lealtà e correttezza diversamente qualificata dal G.S.N. come atti di violenza non in fase di gioco). - C.U. n. 542 del 16/02/2007 C.G.N. n. 57

#### Art. 49

L'art. 49 del Regolamento di Giustizia deve essere interpretato nel senso che i provvedimenti di squalifica dei tesserati relativi a gare di Campionato o di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale devono essere scontati rispettivamente nelle successive gare di Campionato o di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale; i tesserati sono soggetti alla predetta squalifica anche nel caso di cambiamento di società o di campionato. - C.U. n. 99 del 5.9.2006 C.F. n. 1.

#### Art. 53

Nei termini prescrizionali previsti dall'art. 53 del Regolamento di Giustizia per la frode sportiva e le infrazioni disciplinari la Procura Federale è legittimata a riattivare il procedimento dichiarato improcedibile o interrotto in caso di nuovo tesseramento del soggetto già deferito. - C.U. n. 728 del 12.4.2007 C.F. n. 45.

#### Art. 59

È inammissibile il ricorso proposto avverso un provvedimento inidoneo ad incidere in modo immediato sulla posizione sostanziale del ricorrente, a nulla rilevando l'eventuale titolarità di un interesse suscettibile di astratto pregiudizio, qualora il provvedimento impugnato non abbia immediata ed autonoma capacità lesiva di una situazione giuridica. - C.U. n. 163 del 4.10.2006 C.F. n. 7)

È inammissibile per difetto di interesse diretto ed attuale il ricorso proposto avverso una delibera priva di capacità lesiva di interessi soggettivi e inidonea ad incidere immediatamente sulla posizione sostanziale di cui il ricorrente medesimo dichiara di essere titolare; (fattispecie in tema di atto solo formalmente deliberativo

ma sostanzialmente propulsivo con cui si deliberava “di invitare la Lega di serie A nella prima riunione utile, a revocare le proprie delibere”). - C.U. n. 143 del 22/09/2006 C.G.N. n. 4

#### Art. 60

La competenza a decidere in ordine alle istanze di svincolo è attribuita dall'art. 16 del Regolamento esecutivo alla Commissione Tesseramento il cui provvedimento è impugnabile dalle parti interessate dinanzi all'organo di secondo grado. L'art. 60, lett. d, del Regolamento di Giustizia definisce la Commissione Tesseramento organo di giustizia le cui competenze sono previste dall'art. 102 del Regolamento di Giustizia oltre che dall'art. 53 dello Statuto. La funzione svolta dalla Commissione Tesseramento è pertanto giurisdizionale, talchè, esauriti i gradi di giudizio, le domande di svincolo non possono essere più riproposte nella medesima stagione sportiva e con le medesime motivazioni, nel rispetto del generale principio del “*ne bis in idem*”. - C.U. n. 471 del 18.1.2007 C.F. n. 35.

#### Art. 64

I giudici sportivi svolgono funzioni amministrative allorché procedono alla omologazione delle “gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati” (art. 64, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia). L'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 64 comma 1 sub 3 del Regolamento di Giustizia, costituisce invece attività contenziosa, che coinvolge posizioni di più parti interessate ed è soggetta alla procedura di garanzia di cui all'art. 64 comma 2 del Regolamento di Giustizia. Ne consegue la necessità di applicazione delle norme relative al contraddittorio di cui all'art. 64 comma 2 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 404 del 20/12/2007 C.F. n. 25.

La competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, sotto il profilo funzionale deve intendersi limitata alle attività e comportamenti connessi o conseguenti all'espletamento delle gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati con esclusione delle funzioni ed attività che precedono l'effettuazione delle gare stesse, quali l'acquisizione della documentazione medica dei tesserati e la richiesta di tesseramento. - C.U. n. 366 del 7/12/2007 C.F. n. 23.

#### Art. 65

L'art. 65 del Regolamento di Giustizia, prevede la competenza del Giudice Sportivo Nazionale ad omologare le gare dei Campionati o tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione e ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti della società che dei tesserati, previsti nel del Regolamento, con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale. - C.U. n. 570 del 22/02/2008 C.G.N. 55

#### Art. 66

Ai sensi dell'art. 66 2° comma del Regolamento di Giustizia La Commissione giudicante nazionale è competente a giudicare, quale organo di primo grado, in tema di violazioni disciplinari dei dirigenti federali. - C.U. n. 415 del 22/12/2006 C.G.N. 37

#### Art. 67

La Commissione Giudicante Nazionale *"è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro organo"*; vanno pertanto deferiti alla commissione anzidetta i dirigenti cui sia contestata la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 366 del 7/12/2007 C.F. n. 23.

#### Art. 70

Compete alla Corte Federale la mera interpretazione di norme federali. Va pertanto disattesa la richiesta di chiarimenti in ordine ad attività degli Uffici, che esulano dalla competenza della Corte. - C.U. n. 521 del 6.2.2008 C.F. n. 33.

Va disattesa la richiesta di parere in ordine alla legittimità della proroga del termine per il deposito di un lodo arbitrale formulata dal Presidente della Commissione Vertenze Arbitrali in quanto non fa riferimento a specifiche norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali in ordine alle quali la Corte ha competenza ai sensi dell'art. 70 2° comma lett. c) del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 403 del 20.12.2007 C.F. n. 24.

#### Art. 71

Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento di Giustizia, è inammissibile il reclamo tempestivamente proposto, ma privo della sottoscrizione del ricorrente; la sottoscrizione del ricorso costituisce infatti elemento essenziale di validità dell'atto idoneo ad attribuirne la inequivocabile riconducibilità al titolare del diritto di impugnazione. - C.U. n. 268 del 03/11/2006 C.G.N. n. 16

È inammissibile il reclamo al quale, contrariamente a quanto disposto dall'art. 71, co. 3 e 4, del Regolamento di Giustizia, non sia allegata la ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio della copia del reclamo alla controparte interessata. - C.U. n. 266 del 3/11/2006 C.G.N. n. 14; C.U. n. 205 del 12/10/2007 C.G.N. n. 10

È inammissibile il ricorso che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 71, terzo comma, del Regolamento di Giustizia, non sia stato notificato alla società contro interessata. - C.U. n. 345 del 28/11/2007 C.G.N. 27; C.U. n. 604 del 07/03/2008 C.G.N. 59; C.U. n. 605 del 07/03/2008 C.G.N. 60

#### Art. 72

Ai sensi degli artt. 72 e 75 del Regolamento di Giustizia, è inammissibile il ricorso preannunciato mediante telegramma o altro mezzo equipollente oltre le ore 24 del giorno successivo a quello in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnato. - C.U. n. 394 del 13/12/2006 C.G.N. n. 35; C.U. n. 516 dell'8/2/2007 C.G.N. n. 51; C.U. n. 358 del 04/12/2007 C.G.N. n. 29

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di Giustizia, tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati con telegramma o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare; il ricorso deve essere poi trasmesso via fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello del telegramma di preannuncio. - C.U. n.119 del 12.9.2006 C.F. n. 4.

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di Giustizia, tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati con telegramma o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare; il ricorso deve essere trasmesso via fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello del telegramma di preannuncio. - C.U. n.120 del 12.9.2006 C.F. n. 5.

È inammissibile il ricorso presentato oltre i termini previsti dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia il quale prevede che tutti i ricorsi devono essere preannunciati con telegramma o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare e poi trasmessi via fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello del telegramma di preannuncio. - C.U. n. 283 del 9.11.2006 C.F. n. 21; C.U. n.325 del 22.11.2006 C.F. n. 28.

È inammissibile il ricorso presentato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 72 1° comma 1 del Regolamento di Giustizia che ne prescrive l'inoltro nelle 24 ore successive alla conoscenza del provvedimento impugnato. - C.U. n. 477 del 17/1/2008 C.F. n. 28.

Grava sul ricorrente l'onere di assicurare il contraddittorio, mediante la spedizione di copia del ricorso alle controparti e ai controinteressati. Al mancato adempimento dell'onere consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame. - C.U. n. 643 del 20/03/2008 C.F. n. 36.

L'invio del ricorso e dell'attestazione della relativa tassa oltre il termine perentorio previsto dall'art. 72 comma 4 del Regolamento di Giustizia ne determina l'inammissibilità. - C.U. n. 117 del 12.9.2006 C.F. n. 2.

Va dichiarata l'improcedibilità del preannuncio di ricorso cui non abbia fatto seguito alcuna presentazione dei motivi di impugnazione. - C.U. n. 282 del 9.11.2006 C.F. n. 20.

Va dichiarato improcedibile il ricorso meramente preannunciato ma non corredato da alcuna motivazione come previsto dall'art. 72 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 131 del 13/09/2007 C.F. n. 10.

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto o comunque preannunciato oltre il termine previsto dall'art. 72 1° comma del Regolamento di Giustizia (le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare). - C.U. n. 51 del 24/07/2007 C.F. n. 4.

Va dichiarato inammissibile il ricorso ritualmente preannunciato ma non tempestivamente corredato dai motivi di appello (presentati oltre il termine prescritto dall'art. 72 comma 4 del Regolamento di Giustizia), né dal prescritto contributo, atteso che *"l'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente del Regolamento determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso"*. - C.U. n. 180 del 3.10.2007 C.F. n. 12; C.U. n. 181 del 3.10.2007 C.F. n. 13.

Va sanzionata ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Giustizia la violazione degli artt. 72 e 72 bis del Regolamento Esecutivo che prescrive l'obbligo della presenza del medico di servizio (da far riconoscere almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara) e dell'ambulanza durante tutto lo svolgimento della partita. - C.U. n. 445 dell'11/01/2007 C.G.N. n. 43; C.U. n. 541 del 16/02/2007 C.G.N. n. 56; C.U. n. 286 del 09/11/2007 C.G.N. n. 16

#### Art. 73

Va respinto l'appello del Procuratore Federale il quale non abbia chiesto espressamente l'aggravamento della sanzione irrogata in primo grado, limitandosi a chiedere una diversa qualificazione del fatto contestato. - C.U. n. 97 del 3/08/2007 C.F. n. 7.

#### Art. 74

Qualora il ricorso proposto in via di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Regolamento di Giustizia sia stato trattato con la procedura ordinaria di cui all'art. 72 precedente, va disposta la restituzione della quota parte dei contributi versati per l'urgenza dalla società ricorrente. - C.U. n. 315 del 21/11/2006 C.G.N. n. 24; C.U. n. 316 del 21/11/2006 C.G.N. n. 25; C.U. n. 318 del 21/11/2006 C.G.N. n. 27

#### Art. 75

Ai sensi degli artt. 72 e 75 del Regolamento di Giustizia, è inammissibile il ricorso tempestivamente preannunciato ma trasmesso oltre le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del preannuncio. - C.U. n. 450 del 11/01/2007 C.G.N. n. 48

Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Giustizia tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei ricorsi sono perentori; i regolamenti federali infatti nell'interesse di tutti i tesserati esigono tassatività di forme e rigidità dei termini a garanzia della rapidità delle decisioni in modo da non ostacolare l'attività agonistica. - C.U. n.120 del 12.9.2006 C.F. n. 5.

La perentorietà dei termini previsti dalle disposizioni regolamentari opera esclusivamente nei confronti delle parti e non degli Organi di Giustizia per i quali i

termini sono meramente ordinatori, con la conseguenza che la relativa decorrenza e l'eventuale superamento non comportano alcuna declaratoria di nullità, inesistenza o caducazione delle decisioni adottate. - C.U. n. 300 del 15.11.2006 C.F. n. 25.

#### Art. 76

È inammissibile il reclamo nel quale, contrariamente a quanto disposto dall'art. 76 del Regolamento di Giustizia, non siano stati indicati gli estremi del versamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito. - C.U. n. 266 del 3/11/2006 C.G.N. n. 14; C.U. 557 del 21/02/2007 C.G.N. n. 60; C.U. 836 del 2/05/2007 C.G.N. n. 93; C.U. 1053 del 13/06/2007 C.G.N. n. 110; C.U. n. 206 del 12/10/2007 C.G.N. n. 11; C.U. n. 344 del 28/11/2007 C.G.N. n. 26; C.U. n. 444 del 09/01/2008 C.G.N. n. 41

È inammissibile il ricorso non corredato dalla relativa tassa prescritta dall'art. 76 del Regolamento di Giustizia. - C.U. n. 354 del 29.11.2006 - C.F. n. 31.

L'omessa indicazione in calce al ricorso degli estremi del versamento del contributo di impugnazione prescritto dall'art. 76 2° comma del Regolamento di Giustizia (secondo le modalità previste dall'art. 72 4° e 5° comma stesso del Regolamento di Giustizia) determina l'inammissibilità del ricorso. - C.U. n. 302 del 15.11.2006 - C.F. n. 27.

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia, qualora la società ricorrente non abbia adempiuto all'obbligo del versamento del contributo previsto ovvero ad autorizzarne l'addebito. - C.U. n. 33 del 12/07/2007 C.F. n. 2.

#### Art. 79

Ai sensi dell'art. 79 del Regolamento di Giustizia, gli Organi di Giustizia hanno la facoltà di utilizzare, oltre alle prove documentali e testimoniali, anche le immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, per ricorsi avverso provvedimenti di squalifica, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione. - C.U. n. 314 del 21/11/2006 C.G.N. n. 23; C.U. n. 316 del 21/11/2006 C.G.N. 25; C.U. n. 317 del 21/11/2006 C.G.N. n. 26; C.U. n. 318 del 21/11/2006 C.G.N. 27; C.U. n. 319 del 21/11/2006 C.G.N. n. 28; C.U. n. 320 del 21/11/2006 C.G.N. n. 29



Nel procedimento disciplinare sportivo la prova televisiva è ammessa nei limiti previsti dall'art. 79 del Regolamento di Giustizia, solo per ricorsi avverso provvedimenti di squalifica, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione. - C.U. n. 313 del 21/11/2006 C.G.N. n. 22

#### Art. 81

Ai sensi dell'art. 81 2° comma del Regolamento di Giustizia Il reclamo avverso il risultato di gara deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara, a pena di inammissibilità. - C.U. n. 445 del 09/01/2008 C.G.N. n. 42

È inammissibile il ricorso proposto da una società che lamenti un errore tecnico degli arbitri e degli ufficiali di campo che avrebbero fatto disputare parte dell'incontro a canestri invertiti, dovendosi ritenere regolarmente attribuiti i canestri realizzati in detti lasso di tempo. Ai sensi dell'art. 81 comma 4 del Regolamento di Giustizia *"non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici ... ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra"* che, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra non sussiste. - C.U. n. 674 del 03/04/2008 C.G.N. 66

#### Art. 83

L'art. 83, comma 5, del Regolamento di Giustizia dispone che, salvi i casi di provvedimenti affetti da errore materiale o da errore sulla persona dell'autore dell'infrazione, i provvedimenti di omologazione delle gare sono irrevocabili e possono essere impugnate solo per revisione dinanzi alla Corte Federale nei casi previsti dall'art.86 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 909 del 10/05/2007 C.G.N. 99; C.U. n. 910 del 10/05/2007 C.G.N. 100; C.U. n. 911 del 10/05/2007 C.G.N. n. 101

#### Art. 86

È inammissibile l'istanza di revisione, formulata ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento di Giustizia, fondato su circostanze di fatto che non rientrano nei casi di cui ai punti a), b), c) del primo comma della citata norma regolamentare. - C.U. n. 585 del 1°3.2007 C.F. n. 39.

È inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale il ricorso per revisione ex art. 86 del Regolamento di Giustizia proposto - dopo la conclusione della stagione sportiva - avverso una decisione confermativa del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla lista dei Commissari Speciali Nazionali per la stagione 2006/2007. - C.U. n. 6 del 4.7.2007 C.F. n. 1.

Il Giudice Sportivo Nazionale, in sede non contenziosa di omologazione di risultato, adotta un provvedimento equiparabile ad una certificazione del risultato delle gare, mentre, in sede disciplinare, esercita un potere sanzionatorio avente natura giurisdizionale; ne consegue che il rimedio della revisione di cui all'art. 86 del Regolamento di Giustizia non trova applicazione in caso di un provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale in sede non contenziosa. - C.U. n. 1107 del 25.6.2007 C.F. n. 56.

Il ricorso per revisione è inammissibile in assenza dei presupposti indicati nell' art. 86 del Regolamento di Giustizia e di qualsivoglia fatto nuovo, sopravvenuto, idoneo a legittimare detta istanza. Il ricorso per revisione è un rimedio straordinario inidoneo a travolgere un provvedimento sanzionatorio cui l'interessato ha già prestato acquiescenza non impugnandolo nei termini previsti. - C.U. n. 744 del 19.4.2007 C.F. n. 46.

Il ricorso per revisione va dichiarato inammissibile qualora la prova nuova sia rappresentata da una sanatoria intervenuta in data successiva al fatto coperto da giudicato. - C.U. n. 611 dell'8.3.2007 C.F. n. 40.

L'art. 86 del Regolamento di Giustizia ai commi 2 e 4 delimita il campo di applicazione dell'istituto della revisione alle decisioni che siano espressione del potere sanzionatorio degli organi di giustizia. Ciò emerge, in linea di interpretazione lessicale della disposizione in esame, dai seguenti riferimenti: a) nel comma 1, lettera b, si fa riferimento alle " ... prove nuove e decisive d'innocenza"; b) nel comma 2 si parla di "... modifica ... della sanzione"; c) nel comma 4 si individua il provvedimento della Corte Federale nella " ... revoca del provvedimento sanzionatorio"; d) ancora, nel comma 6 si attribuisce alla Corte il potere di "... disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione". Non rientra, pertanto, nell'istituto della revisione previsto dall'art. 86 del Regolamento di Giustizia la revoca di un provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale privo di natura giustiziale e sanzionatoria. - C.U. n. 34 del 12.07.2007 C.F. n. 3.

È inammissibile l'istanza di revisione proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 86 del Regolamento di Giustizia. Con tale impugnazione non sono infatti

deducibili doglianze relative a difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, inosservanza di termini procedurali o irrituale comunicazione di provvedimenti disciplinari. - C.U. n. 364 del 5/12/2007 C.F. n. 22.

#### Art. 89

L'art 89 6° comma del Regolamento di Giustizia prevede che *"le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo"*; va pertanto disattesa la doglianza della società che abbia ricevuto la comunicazione di un provvedimento a mezzo posta elettronica anziché a mezzo fax (provvedimento del quale ha avuto comunque tempestiva conoscenza), trattandosi di mezzo equipollente ormai di uso comune tra gli Uffici federali e le società. - C.U. n. 900 del 9/05/2007 C.G.N. n. 96

L'art. 89, lettera b, secondo comma, del Regolamento di Giustizia dispone che, avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale, *"La società o il tesserato che abbiano interesse deve proporre ricorso via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 16:00 dello stesso giorno"*; risulta pertanto inammissibile il ricorso proposto oltre le ore 16 come si evince dal rapporto di conferma del fax della Segreteria degli Organi di Giustizia. - C.U. n. 934 del 14/05/2007 C.G.N. 103; C.U. n. 956 del 18/05/2007 C.G.N. 106

#### Art. 90

Va rimesso in termine il ricorrente che abbia tempestivamente impugnato nella giornata di lunedì la statuizione (negativa) di primo grado comunicata il sabato precedente, qualora il ricorso benchè tempestivo sia stato dichiarato inammissibile dalla Corte Federale. - C.U. n. 519 del 6.02.2008 C.F. n. 31.

#### Art. 98

Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 98, comma 7, del Regolamento di Giustizia, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, non può essere considerato perentorio. - C.U. n. 298 del 13/11/2007 C.G.N. n. 19

#### Art. 103 - 104

Va sanzionato ai sensi degli articoli 2, 3, 6, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia per violazione della clausola compromissoria il dirigente della società che proponendo ricorso al TAR del Lazio avverso il diniego opposto dalla FIP alla richiesta di tesseramento di un atleta non abbia preventivamente esperito tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento sportivo (Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI). - C.U. n. 898 dell'8/05/2007 C.G.N. n. 95; C.U. n. 953 del 18/05/2007 C.G.N. n. 105; C.U. n. 443 del 09/01/2008 C.G.N. n. 40; C.U. n. 509 del 04/02/2008 C.G.N. 46; C.U. n. 1108 del 26/06/2007 C.G.N. n. 116

Va sanzionato ai sensi degli articoli 3, 6, 103 e 104 del Regolamento di Giustizia per violazione della clausola compromissoria il dirigente della società che, in difetto della preventiva autorizzazione federale, abbia proposto un ricorso per sequestro conservativo dinanzi al Tribunale civile di Bologna nei confronti di un tesserato in ragione del rapporto tra loro precedentemente intercorso. - C.U. n. 300 del 13/11/2007 C.G.N. n. 20

#### Art. 111

L'effetto giuridico derivante dalla formulazione e dalla interpretazione letterale dell'art. 111 comma 13 del Regolamento di Giustizia, nella parte in cui dispone che il lodo arbitrale deve essere deciso e pronunciato "*entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente*", risulta incompatibile con le disposizioni di cui agli articoli 103-119 del Regolamento di Giustizia, non solo in ragione della relatività della disposizione scritta nell'ambito di una serie di norme disciplinanti la materia e della conseguente necessità di coordinamento tra le varie norme, ma anche tenuto conto che, in base al citato articolo 110 del Regolamento di Giustizia, il Collegio Arbitrale è *costituito* dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed il relativo *avviso* è contestualmente effettuato tanto alle parti che ai componenti del Collegio medesimo; pertanto, risulta illogico far decorrere il termine per la decisione e la pronuncia del lodo dalla semplice nomina del Presidente del Collegio Arbitrale – di cui gli arbitri di parte non hanno conoscenza sino all'*avviso* prescritto dall'art. 110 del Regolamento di Giustizia - atteso che, prima di detta formalità, il Presidente stesso non ha conoscenza dell'accettazione dei componenti del Collegio nominati dalle parti e della regolarità delle relative nomine; conseguentemente deve ritenersi che il termine per la decisione e la pronuncia del Collegio Arbitrale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, dell'*avviso* di cui all'articolo 110 del Regolamento di Giustizia - C.U. n. 221 del 18.10.2007 - C.F. n. 14.

## REGOLAMENTO ESECUTIVO

### Art. 3

Qualora una società non abbia rispettato i termini di invio dei moduli di tesseramento a mezzo raccomandata a.r secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Esecutivo e dalle disposizioni organizzative della Federazione Italiana Pallacanestro ed abbia poi completamente ignorato la determinazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti della F.I.P. con cui si comunicava l'impossibilità per le giocatrici di partecipare alla gara prevista per la domenica successiva, in quanto il loro tesseramento non poteva essere perfezionato per mancanza della documentazione necessaria, le giocatrici che abbiano ugualmente partecipato all'incontro vanno considerate in posizione irregolare e la gara va omologata con il risultato di 0-20 per la società inadempiente, cui va altresì applicata la penalizzazione di un punto in classifica (art. 16 del Regolamento di Giustizia), stante l'evidente volontarietà di non considerare ostativa alla partecipazione delle atlete straniere la determinazione dell'Ufficio tesseramento. - C.U. n. 227 del 25/10/2006 C.G.N. n. 8

### Art. 4 – 4 bis

Lo status del "giovane di serie professionista" non è previsto dalle norme federali e non può essere introdotto con operazione additiva; pertanto, il "giovane di serie" che stipula contratto da professionista perde definitivamente il suo status per acquisire, *in toto*, quello di giocatore professionista. - C.U. n. 672 del 27.3.2007 C.F. n. 44.

### Art. 11

Va omologata con il risultato conseguito sul campo (previa revoca dell'omologazione con il risultato di 0-20) la gara cui abbia partecipato in posizione regolare l'allenatore la cui richiesta di tesseramento a mezzo FIP-Online, risulti da accertamenti effettuati dal gestore di sistema, tramite "tracciabilità informatica",

tempestivamente inoltrata. - C.U. n. 429 del 4/01/2008 C.G.N. n. 37; C.U. n. 699 dell'11/04/2008 C.G.N. n. 70

#### Art. 12

Il divieto di trasferimento per gli atleti senior di cui all'art. 12, 4° comma del Regolamento esecutivo, riguarda i giocatori che siano stati tesserati "per la prima volta" per la società cedente. Le parole "per la prima volta" sono riferite, infatti, al tesseramento dell'atleta, non al momento in cui quest'ultimo è divenuto senior, circostanza del tutto indifferente per la disposizione in esame. - C.U. n. 1036 del 7.6.2007 C.F. n. 54.

#### Art. 13

La disposizione di cui agli artt. 3 e 13 del Regolamento esecutivo secondo cui il tesseramento può avvenire "comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara" richiamano un termine limite meramente eventuale e residuale, da osservarsi nella ipotesi che le Disposizioni Organizzative Annuali di riferimento per l'anno in corso, non abbiano disposto nulla in proposito. I termini stabiliti dalle D.O.A. come previsto dagli artt. 3 e 13 del Regolamento esecutivo sono perentori e non meramente ordinatori. - C.U. n. 369 del 6.12.2006 - C.F. n. 33.

#### Art. 14

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento esecutivo, nel caso in cui la società non si iscrive al campionato seniores cui aveva diritto ovvero rinuncia a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, questi possono chiedere il tesseramento ad altra società, talchè è conforme alla normativa in vigore il provvedimento della Commissione Tesseramento che abbia consentito lo "svincolo" della atleta ed il tesseramento per altra società a seguito della mancata partecipazione al Campionato di Serie A2 Femminile non imputabile alla giocatrice, bensì alla dirigenza della società sportiva. - C.U. n. 355 del 29/11/2006 C.F. n. 32; C.U. n. 582 del 1.3.2007 C.F. n. 36; C.U. n. 583 del 1.3.2007 C.F. n. 37.

#### Art. 16

Il semplice trasferimento di residenza non costituisce condizione idonea e sufficiente per autorizzare lo svincolo di un atleta; l'art. 16 del Regolamento esecutivo consente infatti un nuovo tesseramento *"quando sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare"*. - C.U. n. 584 del 1.3.2007 C.F. n. 38.

In mancanza di un'assoluta necessità di cambiare la residenza per uno dei motivi previsti dal del Regolamento, la domanda di svincolo è legittimamente disattesa. - C.U. n. 224 del 18.10.2007 C.F. n. 17.

L'art. 16 del Regolamento esecutivo non prevede alcuna discrezionalità nell'esame delle motivazioni addotte per le domande di svincolo; pertanto, nello spirito di tassatività e rigorosità dei principi che animano il contenuto di detto del Regolamento, gli organi competenti sono tenuti a verificare unicamente se esistano o meno le condizioni previste dalla normativa per ottenere lo svincolo stesso e, ove esse esistano, se le condizioni medesime siano documentate. In presenza delle condizioni previste e della prova della loro esistenza il diniego di svincolo è da ritenere illegittimo. - C.U. n. 222 del 18/10/2007 C.F. n. 15.

L'art. 16 del Regolamento esecutivo prevede espressamente lo svincolo del giocatore dalla originaria società che lo ha tesserato, nella ipotesi in cui si debba trasferire in altra residenza per ragioni di studio, di lavoro o familiari. E' evidente che tale norma al fine di conciliare le esigenze personali del giocatore con gli interessi della società che lo ha tesserato, tende a limitare il danno della società per la perdita del giocatore solo ai casi in cui siano effettivamente compromessi interessi preminenti dello stesso. Per l'ipotesi dello studio pertanto, il giocatore deve provare la necessità di trasferire la propria residenza nel luogo in cui può realizzare in via esclusiva il suo interesse allo studio, con l'obbligo di provare che non ha alternative, non potendo realizzare altrimenti lo stesso interesse nel luogo in cui si trovava prima del trasferimento. - C.U. n. 224 del 18.10.2007 C.F. n. 17.

L'atleta minorenni per conseguire positiva delibazione dell'istanza di svincolo deve fornire la prova del trasferimento ad altra sede dell'intero nucleo familiare; solo il trasferimento di residenza della propria famiglia e non soltanto mere esigenze determinate da *"motivi di studio, familiari o di lavoro"*, dipendenti dall'esclusiva volontà dell'atleta, giustificano la concessione dello svincolo. - C.U. n. 301 del 15.11.2006 - C.F. n. 26.

La competenza a decidere in ordine alle istanze di svincolo è attribuita dall'art. 16 del Regolamento esecutivo alla Commissione Tesseramento il cui provvedimento è

impugnabile dalle parti interessate dinanzi all'organo di secondo grado. L'art. 60, lett. d, del Regolamento di Giustizia definisce la Commissione Tesseramento organo di giustizia le cui competenze sono previste dall'art. 102 del Regolamento di Giustizia oltre che dall'art. 53 dello Statuto. La funzione svolta dalla Commissione Tesseramento è pertanto giurisdizionale, talchè, esauriti i gradi di giudizio, le domande di svincolo non possono essere più riproposte nella medesima stagione sportiva e con le medesime motivazioni, nel rispetto del generale principio del "*ne bis in idem*". - C.U. n. 471 del 18.1.2007 C.F. n. 35.

#### Art. 37

Costituisce violazione dell'art. 37 del Regolamento Esecutivo e dell'art. 43, primo comma, lett. d) del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) il rilascio di una dichiarazione sottoscritta da un atleta straniero che, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (tesseramento FIP), abbia asserito di non aver mai giocato presso Federazioni straniere, pur essendo a conoscenza di essere tesserato in altra Federazione straniera. - C.U. n. 905 del 10/05/2007 C.G.N. n. 97; C.U. n. 908 del 10/05/2007 C.G.N. n. 98; C.U. n. 1058 del 14/06/2007 C.G.N. n. 114; C.U. n. 1109 del 26.06.2007 C.G.N. n. 117; C.U. n. 9 del 05.07.2007 C.G.N. n. 1; C.U. n. 43 del 18/07/2007 C.G.N. 4; C.U. n. 55 del 25/07/2007 C.G.N. n. 6; C.U. n. 129 dell'11/09/2007 C.G.N. n. 9; C.U. n. 248 del 25/10/2007 C.G.N. n. 12

#### Art. 41

L'art. 41 3° comma del Regolamento Esecutivo, a norma del quale "*non è possibile il tesseramento suppletivo per squadre della Categoria Eccellenza per gli atleti che abbiano effettivamente partecipato ai campionati giovanili della stessa categoria*", non impedisce il tesseramento suppletivo agli atleti che abbiano partecipato alle fasi preliminari di qualificazione disputate anteriormente al campionato. - C.U. n. 479 del 17/01/2008 C.F. n. 30.

#### Art. 44

Per la regolarità dell'iscrizione a referto dell'aiuto allenatore, è sufficiente che lo stesso sia tesserato F.I.P. e che il suo nome sia inserito nello statino gare". C.U. n. 246 del 15.11.2005 C.F. n. 17; C.U. n. 267 del 3/11/2006 C.G.N. n. 15



#### Art. 46

Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del Regolamento Esecutivo, un allenatore tesserato in esclusiva non può sottoscrivere nello stesso anno sportivo altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza. Conseguentemente è da ritenere irregolare la partecipazione a gare in violazione della disposizione anzidetta. Tale comportamento costituisce altresì atto di frode sportiva ex art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento di Giustizia avendo il tesserato in posizione irregolare fatto affidamento sulla circostanza che quasi certamente tutto sarebbe passato inosservato, ritenendo di potere sfuggire al controllo del giudice sportivo competente, come già avvenuto in precedenza. - C.U. n. 39 del 18/07/2006 C.G.N. n. 1

#### Art. 62

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Esecutivo, *“la violazione delle norme previste dall'ordinamento dei campionati in tema di partecipazione ... di giocatrici straniere in numero superiore a quello stabilito ... determina la posizione irregolare delle giocatrici”*; ai fini dell'adozione del provvedimento di omologazione con il punteggio di 0 – 20, si richiede unicamente la partecipazione effettiva dell'atleta al gioco, e non anche che tale partecipazione abbia influito sul risultato finale. - C.U. n. 304 del 16/11/2006 C.G.N. n. 18

Gli artt. 62 e 110 del Regolamento esecutivo non consentono di iscrivere al referto di gara un numero di giocatori in prestito maggiore di quattro; alla violazione di tale disposizione consegue l'omologazione della gara con il risultato di 0-20 a sfavore della squadra che ha iscritto 5 o più atleti in prestito a referto. A nulla rileva che uno o più di questi atleti siano stati o meno utilizzati durante l'incontro e se abbiano o meno influito sul risultato della partita. Le norme federali sono dettate con l'unico scopo di garantire un identico ed uniforme trattamento a tutti i tesserati e con il fine di garantire una assoluta certezza dei diritti ed obblighi degli atleti, delle società degli arbitri, dei dirigenti, di tutto il personale ausiliario. Il raggiungimento di tale finalità non consente di operare deroghe di sorta né di consentire ai tesserati di invocare l'ignoranza delle disposizioni normative ovvero lo status di società dilettantistica. - C.U. n. 612 dell'8.3.2007 C.F. n. 41.

La contemporanea presenza in campo di un numero di giocatrici straniere superiore a quello consentito - anche se per pochi secondi di gioco durante i quali “non è stato segnato alcun canestro, non è stato commesso alcun fallo, né è

accaduto nulla di rilevante ai fini del risultato della partita” - determina comunque la posizione irregolare delle giocatrici la conseguente omologazione della gara con il risultato di 0-20 (artt. 62 e 110 del Regolamento Esecutivo). - C.U. n. 226 del 25/10/2006 C.G.N. n. 7

#### Art. 79

Ai sensi dell'art. 79 del Regolamento Esecutivo, l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara. - C.U. n. 285 del 9.11.2006 - C.F. n. 23.

#### Art. 81

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento esecutivo l'arbitro è l'unico giudice insindacabile della regolarità delle attrezzature e la società che non condivida la decisione adottata deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo, prima dell'inizio della gara presentare agli arbitri reclamo scritto e sinteticamente motivato; in difetto di tale reclamo la società che contesti la regolarità delle attrezzature non può proporre ricorso dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale. - C.U. n. 986 del 21.5.2007 C.F. n. 52.

Ai sensi dell'art. 81 5° comma del Regolamento di Giustizia *“nessuna gara può essere annullata d'ufficio ad eccezione di quanto previsto nell'art. 81 ultimo comma del Regolamento Esecutivo”* il quale a sua volta dispone che *“la gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili e delle corrispondenti attrezzature di riserva”*. - C.U. n. 585 del 27/02/2008 C.G.N. n. 57

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Regolamento Esecutivo *“l'arbitro è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco e delle attrezzature”*; tale insindacabilità è confermata dalla previsione di cui all'art. 74 9° comma del Regolamento Esecutivo secondo cui alla decisione assunta dagli arbitri di non disputare una partita per motivi attinenti la regolarità del campo da gioco non può essere opposta la precedente omologazione. - C.U. n. 585 del 27/02/2008 C.G.N. n. 57

Qualora la società che contesti la regolarità delle attrezzature (canestri) non abbia presentato agli arbitri prima dell'inizio della gara reclamo scritto e sinteticamente motivato avverso la loro decisione come disposto dall'art. 81 del Regolamento Esecutivo, va dichiarato improcedibile il reclamo successivo, atteso che l'art. 81, 2° comma, del Regolamento Esecutivo stabilisce che la proposizione agli arbitri prima

dell'inizio della gara di un reclamo scritto avverso la decisione arbitrale sulla regolarità delle attrezzature costituisce condizione di procedibilità del successivo reclamo all'Organo di giustizia di primo grado (art. 82 del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 550 del 15/02/2008 C.G.N. n. 48

#### Art. 104

La facoltà concessa ai Comitati Regionali di organizzare i campionati di serie C2 in più gironi non implica l'interpretazione estensiva dell'art. 104 comma 2 lett. b) del Regolamento Esecutivo secondo cui nella classifica delle squadre riserva deve essere inserita, con criterio di priorità, la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore. - C.U. n. 98 del 3/08/2007 C.F. n. 8.

#### Art. 110

Alla simultanea presenza in campo di giocatrici straniere tesserate per una società in numero superiore a quello massimo consentito dall'art. 110 comma 7 del Regolamento Esecutivo consegue l'omologazione della gara con il punteggio di 0-20, a nulla rilevando che la presenza in campo di un numero di atlete in posizione irregolare si sia verificata per pochissimi secondi e non abbia concretamente influito sull'esito della gara vinta dalla squadra ricorrente con oltre 40 punti di vantaggio. - C.U. n. 242 del 27.10.2006 C.F. n. 17.

Gli artt. 62 e 110 del Regolamento esecutivo non consentono di iscrivere al referto di gara un numero di giocatori in prestito maggiore di quattro; alla violazione di tale disposizione consegue l'omologazione della gara con il risultato di 0-20 a sfavore della squadra che ha iscritto 5 o più atleti in prestito a referto. A nulla rileva che uno o più di questi atleti siano stati o meno utilizzati durante l'incontro e se abbiano o meno influito sul risultato della partita. Le norme federali sono dettate con l'unico scopo di garantire un identico ed uniforme trattamento a tutti i tesserati e con il fine di garantire una assoluta certezza dei diritti ed obblighi degli atleti, delle società degli arbitri, dei dirigenti, di tutto il personale ausiliario. Il raggiungimento di tale finalità non consente di operare deroghe di sorta né di consentire ai tesserati di invocare l'ignoranza delle disposizioni normative ovvero lo status di società dilettantistica. - C.U. n. 612 dell'8.3.2007 C.F. n. 41.

L'art. 110 del Regolamento Esecutivo in base al quale non possono essere schierate in campo simultaneamente più di tre giocatrici straniere (mentre ne è consentita

l'iscrizione a referto in numero di quattro) non ammette deroghe. - C.U. n. 304 del 16/11/2006 C.G.N. n. 18

L'art. 110, secondo comma del Regolamento Esecutivo dispone che *"E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero maggiori di atleti tesserati in prestito rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti"*, e che l'art. 62 del Regolamento Esecutivo, terzo comma, dispone che *"... in tutte le violazioni alle norme di partecipazione alle gare contemplate dall'art. 110, ... la posizione irregolare è determinata dalla semplice iscrizione a referto indipendentemente da fatto che i tesserati in difetto abbiano preso parte effettivamente alla gara"*. - C.U. n. 561 del 21/02/2007 C.G.N. n. 64

La contemporanea presenza in campo di un numero di giocatrici straniere superiore a quello consentito - anche se per pochi secondi di gioco durante i quali *"non è stato segnato alcun canestro, non è stato commesso alcun fallo, né è accaduto nulla di rilevante ai fini del risultato della partita"* - determina comunque la posizione irregolare delle giocatrici la conseguente omologazione della gara con il risultato di 0-20 (artt. 62 e 110 del Regolamento Esecutivo). - C.U. n. 226 del 25/10/2006 C.G.N. n. 7

#### Artt. 116 - 117

Ai sensi dell'art. 116 R.E. nel caso in cui una delle due squadre non si sia presentata regolarmente in campo, questa è considerata rinunciataria e la gara è omologata con il risultato di 0-20 a suo svantaggio, a meno che non venga riconosciuto che l'assenza sia dovuta a *"causa di forza maggiore"*, riconoscimento che, ai sensi del successivo art 117 del Regolamento Esecutivo, deve essere richiesto dalla società interessata mediante invio di telegramma all'Organo federale competente per l'omologazione della gara, entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara. - C.U. n. 431 del 04/01/2008 C.G.N. n. 39

Qualora siano accertati l'adempimento dell'onere procedimentale di cui all'art. 117 del Regolamento esecutivo, nonché la ritualità e la tempestività della comunicazione al Settore Agonistico della FIP della sussistenza della causa di forza maggiore e dell'oggettiva impossibilità di raggiungere il luogo dell'incontro a causa delle critiche condizioni metereologiche, appare corretta la decisione di disporre la ripetizione (*rectius*: il differimento) della gara. - C.U. n. 452 dell'11/01/2008 C.F. n. 27.

## **REGOLAMENTO ORGANICO**

### Art. 135 ter

Ai sensi dell'art. 135 ter R.O. solo un giocatore "senior" ha diritto allo svincolo dalla società di appartenenza che abbia rinunciato a partecipare al campionato di serie B maschile, perché, altrimenti opinando, non avrebbe più modo di praticare il gioco della pallacanestro; viceversa altro atleta che, pur qualificato "senior" dalla vigente normativa, possa, in ragione dell'età, partecipare a campionati Under 21 d'Eccellenza e Regionali, non ha titolo a conseguire lo svincolo, in quanto in possesso di requisiti che gli consentono di proseguire ugualmente la pratica sportiva. - C.U. n. 223 del 18/10/2007 C.F. n. 16.

## **REGOLAMENTO C.I.A.**

### Art. 5

Il Consiglio Direttivo CIA non ha alcun obbligo di completare il numero degli arbitri qualora, sulla base di valutazioni di natura organizzativa, avvalendosi del potere ampiamente discrezionale attribuitogli ritenga sufficiente il numero degli arbitri già designati per la copertura delle gare. - C.U. n. 746 del 19.4.2007 C.F. n. 48.

### Art. 42

Ai sensi dell'art. 42 Reg. C.I.A., i commissari nazionali sono valutati nel corso dell'anno sportivo senza che tale valutazione sia ancorata a schemi fissi e/o a rigorosi metodi di classificazione, trattandosi di valutazione ampiamente

discrezionale; pertanto va confermata la valutazione di inidoneità di un commissario nazionale formulata sulla base di elementi di valutazione concretamente verificabili e non meramente arbitrari. - C.U. n. 326 del 22.11.2006 - C.F. n. 29.

#### Art. 98

Nel periodo di sospensione inflitta ad un arbitro a titolo di sanzione disciplinare non può essere computato il periodo in cui tra la data della violazione disciplinare medesima e quella dell'applicazione della sanzione lo stesso non sia stato designato in base a considerazioni autonome dei designatori arbitrali. - C.U. n. 97 del 3/08/2007 C.F. n. 7.

## **PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO**

Costituisce materia di giurisdizione contenziosa, in quanto concernente la risoluzione di un contrasto relativo ad un diritto, la dedotta violazione di una convenzione stipulata tra la F.I.P. e la Lega con specifico riferimento ad una clausola regolante le competenze delle parti in tema di quota d'ingresso per le società neopromosse. - C.U. n. 912 del 10.5.2007 C.F. n. 49.

In sede di applicazione di sanzioni disciplinari, vanno escluse le circostanze aggravanti, qualora non sia stata acquisita la prova certa della loro sussistenza. - C.U. n. 53 del 24/07/2007 C.F. n. 6.

La Corte Federale non può imporre al Settore Agonistico della Federazione l'adozione di un provvedimento di autotutela, ai fini dell'annullamento di un C.U. del Settore Agonistico medesimo con il quale è stata resa nota la classifica delle squadre riserva per il campionato. - C.U. n. 98 del 3/08/2007 C.F. n. 8.

La revoca di un titolo o di un trofeo già assegnato non è ammessa qualora siffatta sanzione non sia prevista dalla normativa regolamentare della F.I.P. - C.U. n. 672 del 27.3.2007 C.F. n. 44.

Qualora un provvedimento del Consiglio Federale non si ponga in contrasto con specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, esso viene a costituire legittimo ed insindacabile (da parte degli organi della giustizia federale) esercizio della potestà di gestione della Federazione e dunque del potere di indirizzo e conformazione dell'attività di questa. Si tratta, invero, di decisioni di carattere politico sulle quali la giustizia federale non può interferire, a pena di un'inammissibile intromissione della stessa nelle scelte gestionali della vita e dell'attività della Federazione, vita ed attività che verrebbero ad essere, alla fine, determinate da decisioni degli organi della giustizia federale. - C.U. n. 813 del 27 aprile 2007 C.G.N. n. 91

Salvo espressa previsione regolamentare e salva l'applicazione di norme processuali che regolano con immediatezza le controversie sottoposte agli Organi di Giustizia - la disciplina sostanziale regolante contrasti e controversie in ambito federale è quella vigente al momento del fatto, sicchè restano irrilevanti modifiche regolamentari introdotte successivamente alla data della gara sottoposta alla cognizione dell'organo di giustizia competente. - C.U. n. 285 del 9.11.2006 - C.F. n. 23.

Va annullata la decisione della Commissione Disciplinare C.I.A. fondata su circostanze di fatto non corrispondenti a verità (contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, il ricorrente aveva partecipato al raduno di metà campionato, mentre era irrilevante che il medesimo non avesse svolto attività nel periodo in cui non era stato designato). - C.U. n. 353 del 29.11.2006 - C.F. n. 30.